



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 931

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Articolo 26 legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3: conferma della deliberazione della Giunta provinciale n. 518 del 24 aprile 2020 recante "Misure per la riorganizzazione, la rimodulazione e il finanziamento dei servizi socio-assistenziali, educativi e scolastici a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Il giorno **03 Luglio 2020** ad ore **09:58** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

ASSESSORE

**ACHILLE SPINELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 518 del 24 aprile 2020 recante “Misure per la riorganizzazione, la rimodulazione e il finanziamento dei servizi socio-assistenziali, educativi e scolastici a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- considerato che, in data successiva all'adozione della citata deliberazione, il Consiglio provinciale ha approvato la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022);

- visto in particolare l'art. 26 della l.p. 3/2020 dedicato ai servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e scolastici, socio-educativi per la prima infanzia, didattico-museali e attività di volontariato sociale, il quale, al comma 1, fa salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore della medesima legge e pertanto di quanto stabilito della deliberazione n. 518/2020;

- considerato, che l'art. 26 prevede che i servizi ivi elencati, sospesi in virtù dei provvedimenti statali e provinciali adottati per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possano essere rimodulati e attuati con forme alternative, anche avvalendosi di personale disponibile già impegnato in questi servizi e temporaneamente inattivo;

- considerato che il comma 2 dell'art. 26 prevede, tra il resto, che la rimodulazione possa essere attuata attraverso accordi, protocolli d'intesa e coprogettazioni con i soggetti pubblici e privati affidatari o finanziati a qualunque titolo dai medesimi soggetti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie o alla disciplina che regola il loro finanziamento;

- considerato che il comma 3 del medesimo articolo così prevede: *“Nell'ambito della determinazione delle tariffe, dei corrispettivi o dei finanziamenti per i servizi erogati e per le attività svolte dai soggetti indicati nel comma 1, ai sensi della normativa di settore vigente, la Provincia definisce i criteri e le modalità volti a garantire ai soggetti affidatari o finanziati la corresponsione di una quota non superiore all'importo previsto o stimato per l'erogazione del servizio prima della sospensione, subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi e delle attività. Per i servizi e le attività di cui al comma 1 sospesi e non rimodulati la Provincia può stabilire una quota di finanziamento per la copertura dei costi non superiore al 30 per cento dell'importo previsto o stimato prima della sospensione, fermo restando che questi servizi, all'atto della ripresa della normale attività, devono risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19”* e che il successivo comma 4 prevede che i suddetti criteri definiscano *“ogni aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo e tengono conto dell'eventuale accesso a trattamenti del fondo d'integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga, dove riconosciuti per la sospensione o la contrazione dei servizi di cui al comma 1”*;

- tenuto conto che, con particolare riferimento ai servizi socio-assistenziali, educativi e scolastici, la deliberazione n. 518/2020 è da ritenersi compatibile con quanto previsto dai commi da 1 a 3 del citato art. 26;

- ritenendo altresì utile precisare che la frase contenuta nelle premesse della deliberazione n. 518/2020: *“Le indicazioni sopra esposte dovranno essere temperate con quanto previsto dai contratti di appalto, laddove presenti, e con la relativa disciplina dettata a livello nazionale e*

*provinciale anche con riferimento all'attuale emergenza"* sia da ritenersi superata dalla norma contenuta al comma 3 dell'art. 26 della l.p. 3/2020, in quanto tale norma è applicabile anche ai rapporti regolati da contratti di appalto;

- ritenendo di conseguenza applicabili le direttive di cui ai punti da 1) a 3) della deliberazione n. 518/2020 anche ai rapporti regolati da contratti di appalto;

- tenuto conto di quanto specificamente previsto dal comma 3 dell'articolo 26 l.p. 3/2020, al fine di consentire il pieno impiego delle risorse a disposizione per la realizzazione dei servizi didattici ed educativi, anche in presenza, a favore degli studenti e studentesse con bisogni educativi speciali, riducendo il ricorso al fondo integrativo di solidarietà, si ritiene opportuno integrare il punto 6 lettera a) del dispositivo del provvedimento della Giunta provinciale n. 518 del 24 aprile 2020 (e relativo prima alinea delle premesse del provvedimento, sezione AMBITO EDUCATIVO SCOLASTICO) come segue:

“sia comunque previsto il riconoscimento del 30% dell'importo stabilito dal contratto originario per il periodo marzo – giugno qualora risulti non praticabile la rimodulazione totale delle attività o laddove vi siano vincoli organizzativi tali da non consentire al gestore del servizio di poter garantire la totale rimodulazione dell'attività”;

- proponendo, infine, di confermare, per quanto non previsto ai punti precedenti, la validità e l'efficacia di ogni altra disposizione contenuta nella deliberazione n. 518/2020, rinviando ad altro provvedimento l'adozione dei criteri attuativi del comma 3 dell'art. 26, con riferimento ai servizi non contemplati nella suddetta deliberazione;

tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino);
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento);
- visto il DPP 8 maggio 2008 n. 17-124 Leg (Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, art. 74 L.P. 7 agosto 2006 n. 5);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 518 del 24 aprile 2020 e viste le norme e i provvedimenti ivi citati;
- visto l'art. 26 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
- visti gli atti e i provvedimenti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, quanto disposto con propria deliberazione n. 518 del 24 aprile 2020;
2. di integrare il punto 6 lettera a) del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale n. 518 del 24 aprile 2020 (e relativo prima alinea delle premesse del provvedimento, sezione AMBITO EDUCATIVO SCOLASTICO) come segue:  
“sia comunque previsto il riconoscimento del 30% dell'importo stabilito dal contratto originario per il periodo marzo – giugno qualora risulti non praticabile la rimodulazione

totale delle attività o laddove vi siano vincoli organizzativi tali da non consentire al gestore del servizio di poter garantire la totale rimodulazione dell'attività”

3. di dare atto che dall'applicazione del presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 12:06

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper